

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1048

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARETTA, DEIDDA, CIABURRO

Modifica all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi

Presentata il 1° agosto 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di superare l'interpretazione dell'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recentemente avallata da alcuni tribunali, e di adeguare la disposizione, in particolare, all'articolo 27 della Costituzione, il quale, appunto, attribuisce rilevanza e prevalenza al fine riabilitativo della pena.

Al riguardo, giova premettere che recentemente le autorità di polizia hanno proceduto alla revoca o hanno negato il rinnovo della licenza di porto d'armi a soggetti condannati per uno dei reati indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo 43, anche se in favore degli stessi era intervenuta sentenza di riabilitazione. Peraltro, non appare superfluo rilevare che a tali

soggetti l'amministrazione aveva concesso precedentemente la medesima autorizzazione, pur in presenza della medesima condizione soggettiva, ritenuta ostativa.

L'indirizzo adottato dall'autorità di polizia è stato sottoposto al vaglio della giustizia amministrativa, la quale ha però espresso interpretazioni difformi e spesso contrastanti tra loro. Da ultimo, anche recentemente, è intervenuto sulla questione il Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto l'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali sulla seguente questione di diritto: in particolare, se l'articolo 43, primo comma, del TULPS precluda o no il rilascio di licenze di porto d'armi (e imponga la revoca di quelle già rilasciate) nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal medesimo primo comma, anche nel caso in cui egli abbia ottenuto la

riabilitazione, prevista dall'articolo 178 del codice penale.

Sulla prima interpretazione – il venir meno del carattere ostativo della condanna, a seguito della riabilitazione – si fondano alcune sentenze del Consiglio di Stato (sezione III, 4 marzo 2015, n. 1072; sezione III, 7 giugno 2013, n. 3719; sezione III, 12 febbraio 2013, n. 822; sezione III, 6 settembre 2012, n. 4731; sezione III, 19 marzo 2012, n. 1552; sezione III, 3 agosto 2011, n. 4630; sezione VI, 23 febbraio 2007, n. 986) e la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa 29 luglio 2014, n. 463.

Il diverso orientamento, favorevole all'irrilevanza della riabilitazione ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi, è stato invece espresso dal Consiglio di Stato nelle seguenti pronunce: sezione III, 27 aprile 2015, n. 2158; sezione I, 24 ottobre 2014, n. 3257/14; sezione III, 3 agosto 2011, n. 4630; sezione III, 31 maggio 2011, n. 3287; sezione VI, 30 maggio 2011, n. 3249; sezione VI, 17 aprile 2009, n. 2343; sezione VI, 3 marzo 2010, n. 1245; sezione VI, 17 aprile 2009, n. 2343; sezione IV, 7 novembre 2006, n. 7970; sezione VI, 24 gennaio 2006, n. 2576; sezione IV, 5 luglio 2005, n. 5905; sezione I, 6 aprile 2005, n. 1200.

Dopo aver ricostruito l'evoluzione della giurisprudenza sul tema, il massimo consenso della giustizia amministrativa, da un lato, ha precisato che l'articolo 43, primo comma, del TULPS precluderebbe il rila-

scio di licenze di porto d'armi, oltre ad imporre la revoca di quelle già rilasciate, nei confronti di chi sia stato condannato per uno dei reati indicati dal primo comma del medesimo articolo, anche nel caso in cui l'istante abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale; dall'altro lato, ha ammesso la possibilità di rilascio del medesimo titolo a soggetti, pur condannati per i medesimi reati, in favore dei quali sia stata disposta la commutazione della condanna in una pena pecuniaria o la cui punibilità sia stata esclusa per « tenuità del fatto », ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale.

Tale interpretazione viola, in primo luogo, l'articolo 3 della Costituzione, determinando una disparità di trattamento tra soggetti condannati per i reati di cui al primo comma del citato articolo 43 del TULPS, ad alcuni dei quali sarebbe consentito il rilascio della licenza di porto d'armi, qualora ad essi sia stata applicata una pena alternativa a quella detentiva, mentre ad altri, che di tali istituti non hanno potuto beneficiare perché, in alcuni casi, non esistenti all'epoca della condanna, la licenza di porto d'armi non potrebbe essere concessa nonostante l'intervenuta riabilitazione. In secondo luogo, la richiamata interpretazione giurisprudenziale contrasta con l'articolo 27 della Costituzione, il quale attribuisce alla pena un fine necessariamente rieducativo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La licenza di portare armi può essere rilasciata ai soggetti condannati per i reati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma per i quali sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale. A tal fine, l'amministrazione competente procede all'accertamento del possesso degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



18PDL0025570